



Ambito Alcol

## Volantino

### Importazione e acquisizione di apparecchi per distillare e loro accessori

Ai sensi dell'articolo 7 della legge sull'alcool ([LAlc; RS 680](#)), l'acquisizione, l'installazione, lo spostamento, il rimpiazzo o la trasformazione di apparecchi per distillare sono sottoposte ad un'autorizzazione dell'Ufficio federale della dogana e della sicurezza dei confini UDSC. Sono considerati come apparecchi per distillare, gli alambicchi e i loro accessori come pure le loro parti.

Le corrispondenti autorizzazioni devono essere richieste presso l'Ambito Alcol dell'UDSC ([alkohol@bazg.admin.ch](mailto:alkohol@bazg.admin.ch)). Conformemente alla LAlc, le autorizzazioni sono rilasciate in modo restrittivo.

L'UDSC può confiscare impianti di distilleria importati senza autorizzazione o trasformarli in oggetti di decorazione (art. 25 - LAlc). L'importatore, rispettivamente il detentore, è ritenuto punibile e una procedura penale può essere introdotta.

Fanno eccezione all'obbligo dell'autorizzazione i piccoli apparecchi facenti rilevare un contenuto massimo di 3 litri e tuttavia destinati unicamente alla fabbricazione di oli eterei, estratti d'essenze o utilizzati con un carattere decorativo. Questi ultimi non devono in nessun caso essere utilizzati per la produzione o la ridistillazione di alcol.

#### Informazioni complementari

Potrete trovare delle informazioni complementari sul sito Internet:

[www.bazg.admin.ch/alcol](http://www.bazg.admin.ch/alcol)

Ufficio federale della dogana e della sicurezza dei confini UDSC